



Responsabilità associazione sportiva: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 26/02/2020

Leggi le ultime sentenze su: attività sportiva professionistica; obbligo di tutelare la salute del giocatore; natura extracontrattuale e necessità della prova di condotte lesive dolose o colpose.

Infortunio in un campo di calcio



Ai fini della configurabilità della fattispecie della **responsabilità** ex art. 2051 c.c., tra la convenuta associazione sportiva e il campo da calcio ove si verificato un infortunio di cui è rimasto vittima l'attore, è indispensabile che il danneggiato fornisca la **prova del nesso causale**, ossia egli è tenuto a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale dello stato dei luoghi, che presentavano un'obiettiva condizione di **pericolosità**, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi di un danno.

Corte appello Roma sez. III, 12/11/2018, n.7113

Pugno durante una partita e risarcimento danni

Ogni qual volta le lesioni siano la conseguenza di un atto scevro dalla volontà di ledere, senza che vi sia violazione delle regole dell'**attività sportiva** in corso, non può dirsi sussistente alcuna responsabilità per colui che mette in atto il **comportamento lesivo** (respinta la richiesta di risarcimento danni proposta dal giocatore di pallacanestro nei confronti dell'associazione sportiva, per essersi infortunato durante una partita di allenamento, essendo stato colpito da un pugno sul setto nasale che gli aveva causato una frattura alle ossa).

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n.8553

Responsabilità sportiva

Nell'esercizio di **attività sportiva a livello professionistico**, le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie, potendo essere chiamate a rispondere in base all'art. 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale.

(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso presentato da un'associazione sportiva, condannata in relazione al **decesso di un atleta per malattia cardiaca** già preesistente al momento dell'inizio della competizione, per non aver inserito nel regolamento di un torneo calcistico dilettantistico l'obbligo preventivo di visita medica).

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.15394

Responsabilità dell'associazione sportiva



La responsabilità addebitata dall'attore all'**associazione sportiva** deve essere qualificata di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., stante l'esclusione del gioco del calcio dal novero delle attività pericolose, ex art. 2050 c.c. Né la qualità di "tesserato" del C.. di per sé sola, configura alcuna ipotesi di responsabilità dell'associazione, richiedendosi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la deduzione e la prova di condotte dolose o colpose produttive di danno.

Tribunale Bari sez. III, 30/05/2016, n.2969

Associazione sportiva e gestione di una palestra

Il rappresentante di una associazione non riconosciuta (nella specie, un'associazione sportiva avente come oggetto sociale la gestione di una palestra) assume la qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei beni dell'associazione in tutti i casi in cui eserciti un potere di fatto su tali beni, assumendo conseguentemente l'obbligo di controllarli ed eliminare le situazioni di pericolo che in essi possano insorgere.

Cassazione civile sez. III, 17/01/2008, n.858

Corsi di addestramento in discipline sportive

L'associazione organizzatrice di corsi di addestramento in **discipline sportive** può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l'evento e la condotta riferibile all'associazione, si accerti che quest'ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell'**incolumità degli allievi** (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell'allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o trabocchetto.

(Nella specie, concernente i danni riportati da una allieva di un circolo di tennis, minore di età, caduta a causa di un avvallamento di una stradina in pendenza, bagnata e cosparsa di brecciolino, scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell'allenamento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità dell'associazione, in quanto l'ostacolo, essendo visibile, non presentava i caratteri dell'insidia o trabocchetto).

Cassazione civile sez. III, 03/04/2003, n.5136



Vigilanza del personale dell'associazione sportiva

L'invocata responsabilità c.d. aggravata ex art. 2048 c.c. che si riferisce esclusivamente alla responsabilità ai "precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte" per i danni causati da "fatto illecito commesso dai loro allievi o apprendisti", durante il tempo in cui gli stessi siano sotto la loro vigilanza non si applica quando l'incidente non sia stato causato da **comportamento illecito** di altro giocatore, parimenti soggetto alla vigilanza del personale dell'associazione sportiva, bensì si sia trattato di semplice infortunio, derivato da una normale azione di gioco, in termini di danno "autoprocuratosi", quando un ragazzo, impegnato nell'occasione nel ruolo di portiere, nell'uscire dalla porta per fermare la palla, si sia scontrato con un giocatore dell'altra squadra, perdendo nell'urto i due denti incisivi superiori e procurandosi la frattura del palato.

Dev'essere peraltro esaminata la responsabilità anche sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c. onde stabilire se esista una generica condotta colposa dell'ente convenuto con onere in tal caso in capo all'attore di fornire la prova in ordine alla sussistenza di tre elementi: il fatto da cui è derivato il danno, la colpa della controparte ed il nesso di causalità tra contegno colposo ed evento lesivo.

Quando tale prova non sia stata fornita e quando nulla possa essere conseguentemente contestato all'associazione sportiva, risultando che la stessa aveva predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio necessariamente connesso all'attività sportiva entro i limiti confacenti alla specifica attività del calcio, che l'incidente avvenne in occasione di un ordinario allenamento settimanale, che sui ragazzi vigilavano degli adulti (allenatori e dirigenti), che i giocatori non stavano compiendo alcuna attività rischiosa, che lo scontro non fu causato dalla cattiva manutenzione del campo o dall'impiego di strumenti pericolosi, che tutti i giocatori avevano un'età omogenea compresa fra i 12 ed i 13 anni e che gli stessi giocavano abitualmente a calcio e si allenavano tutte le settimane deve ritenersi che l'incidente sia avvenuto nell'ambito di un contrasto di gioco del tutto fortuito e non causato da imprudenza, imperizia o negligenza dell'ente convenuto e che non possa quindi trovare applicazione nemmeno l'art. 2043 c.c.

Tribunale Milano, 11/03/2003

Incontro sportivo tra dilettanti

La società organizzatrice di un incontro sportivo tra dilettanti è responsabile nei confronti dei giocatori in quanto tenuta ad assicurare il corretto svolgimento della



competizione predisponendo le opportune misure di sicurezza.

(Nella specie il Tribunale ha rilevato che le norme regolamentari della Figc impongono alla sola società ospitante specifici obblighi di sicurezza ed ha escluso la responsabilità dell'associazione sportiva ospite per la mancata presenza di un medico).

Tribunale Napoli, 11/12/1995

Debiti di imposta dell'associazione sportiva

Il soggetto che, in virtù del ruolo ricoperto, abbia diretto l'intera **gestione associativa**, risponde solidamente per i debiti di imposta dell'associazione sportiva, con conseguente sua responsabilità, seppur limitata alle sole obbligazioni nate nel periodo di investitura del suo ruolo, non solo per le sanzioni pecuniarie, ma anche per il tributo omesso.

Comm. trib. prov.le Vicenza sez. VII, 23/02/2015, n.194

Associazione sportiva dilettantistica: omesso versamento d'Iva

La **responsabilità personale e solidale** del legale rappresentante per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta si ricollega non solo all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.

(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell'art. 38 c.c. al legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d'IVA).

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2018, n.22861